

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Operazioni con San Marino</b></p> <p><i>Decreto MEF 21.6.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto contenente la nuova disciplina IVA delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute da San Marino. In particolare è previsto l'utilizzo della fattura elettronica. Le nuove disposizioni entrano in vigore l'1.10.2021. Tuttavia, fino al 30.6.2022 la fattura può essere emessa ancora in formato cartaceo.</p>
<p><b>Costo sproporzionato manodopera</b></p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 25.6.2021, n. 18329</i></p>	<p>Il costo sproporzionato della manodopera giustifica l'accertamento analitico-induttivo. Inoltre, nel caso in cui l'Ufficio contesta la gestione antieconomica dell'impresa, non è tenuto al contraddittorio preventivo con il contribuente.</p>
<p><b>Indennità ISCRO</b></p> <p><i>Circolare INPS 30.6.2021, n. 94</i></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito all'ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che presentano specifici requisiti. Al fine di usufruire del beneficio per il 2021 è richiesta la presentazione all'INPS di un'apposita domanda entro il 31.10.2021.</p>
<p><b>Contributo affitti</b></p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 6.7.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato il Provvedimento che individua termini e modalità per la richiesta del c.d. "contributo affitti" da parte dei proprietari di appartamenti affittati in Comuni ad alta tensione abitativa che nel 2021 hanno ridotto / riducono il canone di locazione, pari al 50% della rimodulazione in diminuzione concessa, fino ad un massimo di € 1.200.</p> <p>In particolare il soggetto interessato deve inviare un'apposita domanda all'Agenzia entro il 6.9.2021 direttamente o tramite un intermediario delegato all'accesso al Cassetto fiscale. L'ammontare effettivo del contributo spettante è determinato nel rispetto del limite di spesa stanziato (€ 100 milioni).</p>
<p><b>Aliquota IVA ridotta disabili</b></p> <p><i>Risposta Interpello Agenzia Entrate 7.7.2021, n. 446</i></p>	<p>In caso di acquisto di un'autovettura per un soggetto portatore di handicap grave senza applicazione dell'IVA agevolata (4%) per mancata esibizione al venditore della documentazione è possibile richiedere a quest'ultimo l'emissione di una nota di credito ex art. 26, DPR n. 633/72 qualora all'atto dell'acquisto sussistano i presupposti per beneficiare dell'IVA ridotta, ancorché la documentazione idonea a comprovare lo stato di disabilità sia stata acquisita successivamente.</p>

## **COMMENTI**

### **MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE**

Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi nel 2021 dell'emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese.

Tra gli interventi adottati nell'ambito del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", il Legislatore ha previsto un ulteriore credito d'imposta riferito alle spese sostenute per:

- la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'operazione in esame i seguenti soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (Bed & Breakfast) munite del codice identificativo regionale.

In sede di conversione è stata aggiunta la possibilità per i Bed & Breakfast non in possesso dello specifico codice identificativo regionale di autocertificare lo svolgimento dell'attività ricettiva.

#### **SPESE AGEVOLABILI**

L'agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;
- **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
- acquisto di:
  - **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  - **prodotti detergenti / disinfettanti**;
  - **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
  - **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

#### **CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE**

Il credito d'imposta in esame:

- fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 30%** delle spese agevolabili **sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**;
- non può superare il **limite di € 60.000**. Merita evidenziare che l'**ammontare massimo (effettivo) del credito d'imposta fruibile** è determinato sulla base della

*“percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti”;*

- può essere utilizzato:

- **nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2022;
- **in compensazione tramite mod. F24**, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

### COMUNICAZIONE SPESE AGEVOLABILI

Con il Provvedimento 15.7.2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito modello utilizzabile per **comunicare l'ammontare delle spese agevolabili**.

In particolare, nel riquadro "*SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)*" vanno indicate le seguenti informazioni.

<b>Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021</b>	Ammontare complessivo delle <b>spese sostenute</b> nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
<b>Credito d'imposta</b>	<b>30%</b> delle predette spese agevolabili, nel limite massimo di € 60.000.

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La predetta comunicazione va **presentata dal 4.10 al 4.11.2021**, esclusivamente in via telematica.

## SCADENZARIO

### Mese di Agosto

Per effetto della “Proroga di Ferragosto” gli **adempimenti fiscali / versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2021** possono essere effettuati **entro il 20.8.2021** senza alcuna maggiorazione.

#### Venerdì 20 agosto

<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al secondo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
<b>VENDITE TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE (MARKETPLACE)</b>	Invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni nell’UE tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite effettuate nel secondo trimestre.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell’imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIIO</b>	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2020 e anticipo 2021.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della prima rata fissa 2021 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS</b>	Versamento della seconda rata fissa per il 2021 dei contributi previdenziali

<b>CONTRIBUTI IVS</b>	sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
<b>MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO MESE DI GIUGNO) SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio dall'1.6 al 29.6.2021), relativo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA saldo IVA 2020 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2020 e primo acconto 2021);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2019 e 2020. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2020 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020;</li> <li>• diritto CCIAA dovuto per il 2021 (codice tributo 3850).</li> </ul>
<b>MOD. IRAP 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI GIUGNO) SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2020 e primo acconto 2021) da parte delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio dall'1.6 al 29.6.2021).

**Mercoledì 25 agosto**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;</li> <li>• i soggetti non obbligati all'invio possono scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	---

**Martedì 31 agosto**

<p><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>• diversi da quelli ad elevata automazione.</li> </ul>
<p><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p><b>ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO RIPRESA SOSPENSIONE "DECRETO SOSTEGNI-BIS"</b></p>	<p>Versamento della rata in scadenza il 31.5.2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova proroga disposta dal c.d. "Decreto Sostegni-bis", con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter");</li> <li>• c.d. "stralcio e saldo";</li> <li>• definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.</li> </ul> <p>Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.9.2021 (il 5.9 cade di domenica).</p>

Come disposto dal DM 23.7.2021 l'invio al **STS** dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2021 è stato **differito al 30.9.2021**.